

## III

*(Altri atti)*

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 208/2018

del 26 ottobre 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/491]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/718 della Commissione, del 14 maggio 2018, relativa alla sospensione della qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e che modifica l'allegato I della decisione 2003/467/CE <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/744 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 152 (Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 D 0744:** Decisione di esecuzione (UE) 2018/744 della Commissione, del 16 maggio 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 119).»

<sup>(1)</sup> GU L 120 del 16.5.2018, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 123 del 18.5.2018, pag. 119.

2. Al punto 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32018 D 0718**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/718 della Commissione, del 14 maggio 2018 (GU L 120 del 16.5.2018, pag. 12).»
3. Dopo il punto 105 (Decisione di esecuzione (UE) 2018/193 della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente punto:
- «106. **32018 D 0718**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/718 della Commissione, del 14 maggio 2018, relativa alla sospensione della qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e che modifica l'allegato I della decisione 2003/467/CE (GU L 120 del 16.5.2018, pag. 12).
- Questo atto non si applica all'Islanda.»

#### Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2018/718 e (UE) 2018/744 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*)

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2018.

Per il Comitato misto SEE  
La presidente  
Oda Helen SLETNES

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.